



COMUNE DI ROMBIOLO

Provincia di Vibo Valentia
Via Carlo Marx, 17 - 89841 ROMBIOLO (VV)
Tel. 0963/367058 - Fax 0963/366293

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 1 - Principi generali e finalità

1. Il Comune di Rombiolo con il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso dei seguenti impianti sportivi:

- a) campetti di calcetto e tennis di Moladi;
- b) campetto di calcetto di Pernocari;
- c) campetto di calcetto di Presinaci;
- d) stadio comunale "Saverio Lo Schiavo".

2. La gestione dell'impianto non persegue fini di lucro ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.

Art. 2 - Modalità di gestione dell'impianto

1. L'Amministrazione Comunale può gestire direttamente gli impianti, oppure, per ragioni di opportunità e convenienza, può concedere la gestione a soggetti terzi.

GESTIONE DIRETTA DEL CENTRO SPORTIVO

Art. 3 - Finalità e soggetti ammessi

1. Gli impianti e le attrezzature sportive sono destinate alla pratica sportiva.

2. Compatibilmente alla struttura, dotazione tecnica e capienza, l'impianto può essere utilizzato anche per lo svolgimento di attività culturali e/o sociali.

Art. 4 - Condizioni di ammissibilità

1. La concessione in uso dell'impianto è disposta dall'Amministrazione a favore degli enti di seguito indicati in ordine decrescente di priorità:

- a) associazioni aventi sede nel Comune di Rombiolo dai cui statuti si evincano prevalenti finalità sportive e motorie, in assenza di fini di lucro (società sportive);
- b) associazioni, gruppi, comitati ed altre istituzioni, aventi sede nel comune di Rombiolo che, in assenza di fini di lucro, esercitano prevalentemente attività ricreative e culturali, finalizzate alla socializzazione ed alla promozione del benessere psicofisico a favore della popolazione del Comune;
- c) privati; più soggetti potranno fare istanza a condizione che individuino formalmente un responsabile, che sarà l'unico referente per l'amministrazione comunale anche ai fini degli obblighi e delle responsabilità inerenti e conseguenti alla concessione, il quale dovrà a sua volta accettare formalmente la designazione e gli obblighi che ne derivano.

Art. 5 - Modalità per le richieste di assegnazione

1. La richiesta per l'uso dell'impianto deve avvenire secondo le seguenti modalità:

- a) entro il 15 giugno per le società, associazioni, privati, gruppi, ecc. che intendono svolgere attività per un periodo continuativo non inferiore a mesi 9 nel corso dell'anno. Nella fattispecie la domanda deve essere

accompagnata da una relazione sull'attività svolta nella stagione precedente e dal programma di massima previsto per la stagione successiva, completo dei periodi ed orari di utilizzo degli impianti.

b) almeno 5 giorni lavorativi prima per manifestazioni giornaliere.

2. Per la richiesta si utilizzerà il modulo appositamente predisposto.

3. L'autorizzazione è rilasciata a chi formalmente presenta la domanda di concessione che assume tutti gli oneri e i doveri connessi all'utilizzo degli impianti.

4. Per le società, associazioni, gruppi e comitati è rilasciata al presidente.

Art. 6 - Criteri di assegnazione

1. L'assegnazione degli impianti sportivi è disposta sulla base dei seguenti criteri in ordine prioritario:

a) Attività organizzate dal Comune;

b) Attività agonistiche di Società regolarmente iscritte alle rispettive federazioni;

c) Attività agonistiche, sportive, ricreative e attività a fine di lucro di società e/o privati regolarmente abilitati all'insegnamento delle varie discipline sportive e/o ricreative;

d) Attività riguardanti la promozione sportiva (scuola dell'obbligo);

e) Attività amatoriali ed occasionali.

Art. 7 - Modalità di concessione.

1. L'assegnazione ha la caratteristica di concessione temporanea di diritto pubblico e deve risultare da apposito atto di concessione.

2. L'assegnazione ha durata determinata nell'atto di concessione.

3. Quando le attività svolte richiedono il possesso di particolari autorizzazioni, licenze, concessioni o provvedimenti comunque denominati, non potranno essere esercitate se non dopo averle ottenute e sarà cura del concessionario provvedere a munirsene assumendo all'atto della richiesta esplicita e piena responsabilità al riguardo.

4. L'accesso agli impianti è consentito ai soli atleti, allenatori, dirigenti - debitamente qualificati come tali - appartenenti alla società, associazione o gruppo alla quale il Comune ha concesso l'autorizzazione; è pertanto vietato l'accesso di altre persone. Eventuali deroghe potranno essere concesse su specifica richiesta scritta fatta all'Amministrazione Comunale dalla Società alla quale è stato concesso l'uso dell'impianto.

5. Gli atleti potranno giovare di tutte le attrezzature fisse o mobili presenti negli impianti solo ed esclusivamente alla presenza e sotto la personale responsabilità degli allenatori o dei tecnici; le attrezzature mobili dovranno essere tolte al termine dell'allenamento dal campo di gioco.

6. Ogni società che intende utilizzare gli impianti per partite di campionato o per particolari manifestazioni, dovrà farne preventiva richiesta all'Amministrazione comunale allegando alla domanda il calendario delle gare e l'orario di effettivo utilizzo dell'impianto.

7. Per le partite di campionato e per le manifestazioni varie è consentita la presenza di pubblico salvo l'acquisizione di tutti i pareri, omologazioni, nulla-osta e/o autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti secondo le normative vigenti in materia che dovranno essere richieste e ottenute a cura del concessionario assumendo all'atto della richiesta esplicita e piena responsabilità al riguardo.

8. Il concessionario deve consentire che rappresentanti o funzionari del Comune possano in ogni momento accedere ai locali oggetto della concessione per lo svolgimento delle attività d'istituto del Comune, così come consentire ogni tipo di visita ispettiva da parte delle diverse autorità preposte.

9. Il Comune si riserva la facoltà di revocare o sospendere temporaneamente la concessione:

a) per manifestazioni di rilevante interesse pubblico;

b) per contingibili ed urgenti motivi di sicurezza o pubblica utilità;

10. Il relativo provvedimento dovrà essere comunicato alle parti interessate:

a) con preavviso di 10 giorni nel caso di cui alla precedente lettera "a";

b) senza preavviso nel caso di cui alla precedente lettera "b". Per particolari motivi d'urgenza l'informativa viene eseguita con il mezzo più rapido a disposizione al presidente del sodalizio e fatta seguire da comunicazione scritta. Nel caso in esame la revoca o sospensione della concessione non dà diritto a rimborsi o risarcimenti.

Art. 8 - Utilizzo degli impianti

1. I soggetti concessionari devono utilizzare gli impianti ed attrezzature a disposizione secondo i criteri dell'ordinaria diligenza ed in modo tale da non limitarne in alcun modo l'utilizzo da parte di altri soggetti e mantenerli in condizione di normale funzionalità.

2. L'utilizzo degli impianti ed attrezzature è concesso a titolo precario e revocabile, alle seguenti condizioni:
 - a) l'impianto assegnato ad una società deve essere utilizzato esclusivamente e solamente dalla stessa; la società non potrà cederlo ad altri o permetterne l'utilizzo senza preventiva autorizzazione;
 - b) il contegno durante la permanenza all'interno degli impianti e la tenuta sportiva devono essere improntati alla massima correttezza;
3. Il Concessionario si impegna inoltre:
 - a) all'apertura dell'impianto al momento dell'accesso;
 - b) alla costante vigilanza per tutto il tempo della propria presenza anche nei confronti di pubblico ove la presenza sia stata autorizzata;
 - c) alla chiusura dei locali con spegnimento di luci e di ogni altro apparecchio che debba essere disattivato, la chiusura dei rubinetti, di porte, finestre ed ogni accesso;
 - d) a riporre ordinatamente tutte le attrezzature utilizzate (palle da gioco, porte e/o attrezzature di allenamento, ecc.) negli appositi ricoveri o nel luogo ad essi destinato;
 - e) alla segnatura dei campi da gioco in occasione delle partite di campionato.
4. Spetta ai soggetti concessionari provvedere alla pulizia e al riordino delle attrezzature e locali alla fine di ciascuna fascia oraria assegnata alle condizioni e con le modalità previste dalla concessione di utilizzo.
5. E' consentita la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto. La disciplina per l'utilizzo degli spazi pubblicitari è da concordarsi con l'Amministrazione Comunale che ne determina le modalità d'uso e di assegnazione.
6. Il Concessionario ha la facoltà di esercitare la rinuncia alla concessione dando un preavviso di 30 giorni. Sarà comunque tenuto al pagamento della tariffa a suo carico per tutta la durata del periodo di preavviso.

Art. 9 - Norme particolari

1. Nei centri sportivi comunali è comunque vietato:
 - a) trasportare od installare qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere esterno alla struttura ed eseguire opere sia di carattere provvisorio che permanente senza esplicita autorizzazione del Comune;
 - b) fumare negli spogliatoi e in tutti i locali aperti al pubblico;
 - c) assumere atteggiamenti antisportivi lesivi della persona altrui o contrari al normale buon costume;
 - d) la riproduzione delle chiavi del centro sportivo, spogliatoi, ingressi vari, armadi e locali interni.
2. Il personale di servizio presso l'impianto ha l'obbligo di vietare l'ingresso a chi non è in possesso della concessione temporanea nonché la facoltà di allontanare dagli impianti chiunque si comporti in modo incivile ed antisportivo.
3. Le società utilizzatrici potranno usufruire solo ed esclusivamente dei locali a loro concessi e dovranno riconsegnarli puliti ed in ordine.
4. Nel caso in cui la manutenzione e pulizia dell'impianto venga affidata dall'Amministrazione Comunale a terzi, sarà compito di questi ultimi elaborare un programma di manutenzione ordinaria degli impianti, pulizia e qualsiasi altro intervento ritenuto opportuno, e consegnare detto programma al responsabile del servizio in modo da coordinare i programmi di utilizzo.

Art. 10 – Danni

1. Qualora si verificano dei danni, il soggetto concessionario ha l'obbligo di avvisare immediatamente il responsabile di servizio; in caso di mancata comunicazione sarà considerato responsabile il soggetto concessionario cui è stato assegnato l'utilizzo della fascia oraria immediatamente anteriore a quella nella quale i danni vengono rilevati.
2. I soggetti concessionari dovranno a propria cura e spese, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sette giorni, provvedere alla riparazione dei danni provocati concordando tempi e modalità di esecuzione con il responsabile del servizio.
3. In caso di inadempienza le riparazioni verranno eseguite direttamente dal Comune con oneri a carico del concessionario.
4. Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati a cose o persone durante lo svolgimento delle attività sportive disciplinate dal seguente regolamento.

Art. 11 - Determinazione del costo

1. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi saranno determinate per singola stagione di utilizzo dalla Giunta Comunale tenendo conto dei seguenti elementi:
 - a) spese di ordinaria e straordinaria manutenzione;

- b) servizi utilizzati (telefono, riscaldamento, energia elettrica, ecc.);
 - c) tipo di attività svolta dal concessionario.
2. Il responsabile del servizio, su istanza del concessionario e previo atto di indirizzo della Giunta Comunale, può decidere di monetizzare le tariffe dovute per l'utilizzo degli impianti determinandone il controvalore in termini di manutenzione e servizi collaterali.
3. Qualora le attività da perseguire, per la loro valenza culturale e sociale, siano meritevoli di sostegno, il responsabile del servizio previo atto di indirizzo della Giunta Comunale può concedere l'utilizzo degli impianti a titolo gratuito.

Art. 12 - Responsabilità

1. L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale
2. L'Amministrazione o il gestore dell'impianto non è responsabile degli indumenti, oggetti o valori lasciati negli impianti, anche se custoditi negli appositi armadietti, nonché delle attrezzature acquistate dalle società sportive.

Art. 13 - Sanzioni

1. Il mancato rispetto del presente Regolamento può determinare a discrezione dell'Amministrazione comunale la revoca dell'utilizzo dell'impianto sportivo.
2. Nelle ipotesi più gravi, non contemplate dalla Legge Penale, i contravventori saranno soggetti alla sanzione amministrativa da € 100 a € 500, ai sensi della legge 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO

Art. 14 - Concessione a terzi della gestione dell'impianto sportivo

1. Qualora l'Amministrazione non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi si procede alla assegnazione in gestione in via preferenziale ai soggetti di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
2. Il rapporto tra Comune e concessionario viene disciplinato da un apposito atto convenzionale di durata non superiore a 3 anni, approvato dalla Giunta Comunale;
3. Il Responsabile dell'Area Amministrativa procederà a tutti gli adempimenti gestionali successivi, compresa la stipula dell'atto convenzionale;
4. Ogni gestore potrà ottenere la concessione di un solo impianto sportivo di cui all'art. 1, facendo divieto di cedere o subappaltare il servizio a terzi.

Art. 15 - Obblighi del gestore in caso di concessione dell'impianto

1. Al gestore è proibito apportare mutamenti alla struttura dell'immobile assegnato, nonché, agli impianti in esso presenti, se non autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
2. Il gestore è altresì responsabile verso il Comune e verso terzi dei danni causati nell'uso del bene. A tal fine, il concessionario dovrà stipulare un idoneo contratto di assicurazione (polizza fideiussoria) con una o più Società assicuratrici di nota solidità finanziaria e di comprovata serietà.
3. Gli interventi di ordinaria manutenzione sono a carico del gestore. In caso di inadempienza e previa diffida, il Comune procederà agli interventi necessari con addebito delle spese sostenute al gestore.
4. L'utilizzo saltuario dell'impianto sportivo in oggetto da parte di società sportive, Club, Enti, amatori, ecc. non è subordinato al preventivo assenso dell'Amministrazione comunale, ma autorizzato, di volta in volta dal gestore.
5. Il gestore, compatibilmente con la propria attività, è tenuto a garantire l'uso saltuario della struttura da parte di società/associazioni sportive, club, enti, amatori, in modo non discriminatorio e subordinatamente alla semplice verifica del pagamento della tariffa d'uso.
6. In fase di prima applicazione, relativamente ai campetti di cui alle lett. a) b) e c) dell'art. 1 del presente regolamento, il concessionario dovrà applicare delle tariffe che non potranno essere superiori ad € 2500 per ogni ora di giuoco effettiva; eventuali esenzioni da applicare a particolari fasce di cittadini (bambini, ...) verranno stabiliti nell'atto convenzionale. Il comune di anno in anno si riserva di stabilire eventuali nuove tariffe con delibera della Giunta comunale.

7. Per lo svolgimento della propria attività, il concessionario dovrà corrispondere al concedente un canone pari al 36% delle tariffe di cui al precedente comma.

8. Il responsabile del servizio, su istanza del concessionario e previo atto di indirizzo della Giunta Comunale, può decidere di monetizzare il canone di cui al comma precedente determinandone il controvalore in termini di manutenzione e servizi collaterali.

9. Sono a carico del concessionario le spese relative alle utenze (gas, acqua, energia elettrica, telefono, ecc.) dell'impianto sportivo. A tal proposito, prima della sottoscrizione della convenzione, il concessionario dovrà volturare le utenze a proprio nome e al termine della concessione l'intestazione delle utenze dovrà ritornare in capo all'Amministrazione Comunale. Le spese di volturazione all'inizio e al termine della concessione sono a completo carico del concessionario.

Art. 16 - Obblighi dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione comunale si farà carico di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto. Per quanto possibile, tali interventi saranno effettuati con tempi e modalità tali da arrecare il minor disagio possibile per le attività del gestore. Nessun risarcimento è comunque dovuto dal Comune al gestore per i periodi di inutilizzabilità dell'impianto.

2. L'Amministrazione assicura al gestore un corrispettivo, determinato dalla Giunta Comunale, per il servizio di custodia e di gestione dell'impianto sportivo.

Art. 17 Lavori di miglioramento degli impianti

1. Il concessionario non potrà eseguire opere e lavori di miglioramento degli impianti, per quanto utili al funzionamento della struttura e al miglior utilizzo sociale e ricreativo degli stessi da parte degli utenti, senza preventiva formale autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

In tali ipotesi il concessionario dovrà presentare all'amministrazione una relazione illustrativa con allegati elaborati grafici e preventivo di spesa dei lavori che si intendono effettuare. L'amministrazione, esaminata la richiesta, qualora ne riconosca l'utilità, potrà concedere l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori indicati. A lavori eseguiti sarà disposto sopralluogo da parte dell'ufficio tecnico volto a verificare la conformità di quanto eseguito al progetto autorizzato.

2. Alla scadenza della convenzione, le opere e /o i lavori eseguiti ai sensi del precedente comma rimarranno nella proprietà dell'Amministrazione comunale la quale, qualora ne riconosca l'utilità, previa documentazione delle spese sostenute, concederà al concessionario un indennizzo nella minor somma tra l'importo sostenuto dal concessionario e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna, come risultante dalla stima dell'ufficio tecnico comunale.

Art. 18 – Forme di utilizzazione eccezionali.

1. L'amministrazione Comunale, in via eccezionale, potrà concedere l'uso del centro sportivo per finalità diverse da quelle previste dal presente regolamento, fatta salva la compatibilità dell'iniziativa medesima con le caratteristiche strutturali, la dotazione tecnica e la capienza dell'impianto.

2. La determinazione delle concrete modalità di utilizzo, l'importo del canone concessorio e della cauzione verranno determinate di volta in volta dalla Giunta Comunale alla stregua delle norme compatibili e dei principi desunti dal presente regolamento.

Art. 19 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento per l'uso e la gestione dell'impianto sportivo si applicano, se compatibili ed applicabili, le norme dei regolamenti delle federazioni sportive e le leggi vigenti in materia.